Documento 08/09/2003 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 08/09/2003

Riferimento Protocollo CNI n. 11250 del 08/09/2003

Note

Allegati

Titolo DATI DELL'ISCRITTO PUBBLICATI SULL'ALBO

Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale circa la tipologia di dati afferenti gli iscritti che possono essere riportati sull'Albo dell'Ordine, nonché su quelli che non possono essere pubblicati.

Sulle modalità e sui limiti di divulgazione dei dati personali degli iscritti si allega la precedente nota CNI prot. n. 4573 del 11/12/2000.

Riguardo gli ingegneri, come è noto, norma principale in materia è comunque l'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che individua espressamente l'insieme dei dati dell'iscritto da pubblicarsi nell'Albo.

Ebbene, ai sensi della disposizione citata, vanno inseriti nell'Albo, accanto al numero di iscrizione: il cognome, il nome, la residenza, nonché "saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione, con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione."

E' bene notare come tali informazioni, essendo previste per legge, non possono essere inserite o meno a scelta discrezionale dell'Ente, ma debbono necessariamente essere pubblicate nell'Albo, in forza del dettato normativo.

Si tratta quindi di dati pubblici ex lege.

Tali previsioni non sono state inoltre modificate dal DPR 328/2001.

Alla luce di ciò l'iscritto può ben chiedere all'Ordine che non venga pubblicato il suo telefono o l'ufficio, mentre non potrebbe essere accolta una analoga richiesta relativa, ad es., alla residenza o al proprio titolo di studio.

Anzi, come ricordato in altre occasioni, l'Ordine è legittimato ad inserire nell'Albo il numero di telefono cellulare dell'iscritto soltanto in seguito a sua espressa richiesta, tramite consenso scritto.

Non possono quindi essere pubblicizzati sull'Albo professionale dati personali diversi da quelli previsti per legge o la cui divulgazione sia eccedente rispetto agli scopi propri della formazione dell'Albo.

Ai sensi dell'art. 61, terzo comma, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), infatti, l'Ordine professionale, a richiesta dell'interessato, può integrare i dati presenti nell'Albo con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale (ma vedi anche il comma 4).

Il secondo comma dell'art. 61 cit., poi, sancisce definitivamente la facoltà per l'Ordine provinciale di menzionare sull'Albo "l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione" (v. allegati).

Rammentando che tutti i documenti citati sono comunque rinvenibili sulla banca dati del sito Internet del Consiglio Nazionale e confidando di aver chiarito i dubbi segnalati, distinti saluti.

Allegati:

1) parere CNI 11/12/2000 (dv06855);

2) art. 61 d. legislativo 30/06/2003 n. 196.